

mento di tale genere di giochi, i quali determinano notevoli danni in termini sociali e sanitari.

Nell'evidenziare quindi come, dalla risposta del Governo, al di là delle buone intenzioni manifestate, non emerga l'indicazione di alcuna misura concreta, esprime il proprio rammarico, sottolineando come la questione della dipendenza dal gioco d'azzardo rappresenti una vera e propria pandemia sociale.

5-03274 Sottanelli: Rinvio della scadenza per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate del modello 770.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI) illustra brevemente l'interrogazione, di cui è cofirmatario, ricordando come essa sottoponga nuovamente all'attenzione del Governo la questione, già posta dagli stessi interroganti il 15 aprile scorso con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-02638, relativa al differimento al 30 settembre della scadenza del termine per la presentazione *on line* del modello 770 all'Agenzia delle entrate da parte dei sostituti d'imposta.

Ricorda che in quell'occasione il Governo aveva fornito una risposta interlocutoria, riservandosi di valutare la proposta una volta effettuati i necessari approfondimenti tesi a valutarne l'impatto nei confronti dei diversi soggetti interessati.

In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede quindi a quale decisione sia addivenuto l'Esecutivo in merito alla richiesta di rinviare, per l'anno in corso, il termine per la comunicazione dei modelli 770 e se intenda spostare a regime tale data al 30 settembre.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianfranco LIBRANDI (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta del Sottosegretario, posto che essa evidenzia come il Governo si stia muovendo nella direzione auspicata dall'interrogazione.

Rammenta quindi come la questione rivesta grande interesse per molti imprenditori, già destinatari di una proroga del termine di scadenza per la presentazione del modello 770 negli anni 2012 e 2013, i quali, entro il 31 luglio, sono oberati dalla scadenza del termine di molti altri adempimenti in materia fiscale e lavoristica.

Si augura quindi che la positiva risposta fornita prelude ad una rapida positiva soluzione della problematica posta dall'atto di sindacato ispettivo.

5-03275 Causi: Misure in favore dei contribuenti truffati da intermediari da loro delegati all'assolvimento dei propri obblighi tributari.

5-03276 Pagano: Misure in favore dei contribuenti truffati da intermediari da loro delegati all'assolvimento dei propri obblighi tributari.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, segnalando come essa prenda spunto dalle vicende occorse a circa quaranta imprenditori operanti nel comune di Jesolo, i quali si sono visti notificare negli ultimi mesi cartelle esattoriali anche per importi molto ingenti, per obblighi fiscali non assolti a causa della condotta fraudolenta di consulenti fiscali e tributari ai quali si erano affidati.

Con riferimento a tali situazioni evidenzia come tali contribuenti, pur avendo agito in buona fede e nonostante abbiano denunciato l'operato del consulente all'autorità giudiziaria, si trovino a dover pagare sanzioni, interessi e aggi sui tributi non pagati.

In tale contesto l'interrogazione chiede al Governo se, al di là della specifica vicenda, intenda andare incontro ai soggetti danneggiati dalla condotta fraudolenta posta in essere dai consulenti da loro delegati per l'adempimento degli obblighi fiscali, sospendendo gli obblighi derivanti dagli accertamenti esecutivi e dalle cartelle esattoriali notificate fino alla conclusione dei procedimenti giudiziari relativi agli stessi.

Alessandro PAGANO (NCD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Simonetta RUBINATO (PD) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, rilevando come essa dia conto in modo esaustivo e completo della normativa vigente sulla materia oggetto dell'interrogazione.

Segnala in particolare la disposizione contenuta nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in base alla quale il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente al terzo.

Si dichiara quindi parzialmente soddisfatta della risposta, riservandosi, peraltro, di verificare l'effettiva e corretta applicazione delle norme citate. A tale proposito segnala infatti di aver avuto notizia del fatto che, di recente, le Commissioni tributarie investite della questione hanno rigettato i ricorsi presentati dagli imprenditori avverso le cartelle esattoriali a loro carico.

Alessandro PAGANO (NCD) ringrazia il Sottosegretario per l'articolata risposta, riservandosi di verificare se la normativa vigente sia correttamente applicata in tutti i casi dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, al fine di assicurare che gli organi amministrativi si attengano alle previsioni del Legislatore.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, ad integrazione della risposta fornita, osserva come la normativa vigente in materia di obblighi fiscali non assolti a causa della condotta fraudolenta di consulenti fiscali e tributari sia di per sé risolutiva della questione posta dall'interrogazione e conferma l'interesse del Governo a vigilare sulla corretta applicazione della stessa da parte di tutti i soggetti coinvolti.

5-03277 Pisano: Effetti sugli studi di settore delle modifiche intervenute nella disciplina tributaria della deducibilità delle perdite su crediti.

Girolamo PISANO (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale è volta ad affrontare la questione relativa agli effetti distorsivi derivanti dall'indicazione, negli studi di settore, delle perdite su crediti, in un contesto economico complessivo in cui il fenomeno delle insolvenze creditizie è sempre più diffuso.

A tale proposito ricorda come le modifiche al regime di deducibilità delle perdite su crediti, operate dal decreto-legge n. 83 del 2012, abbiano inciso anche sulla compilazione degli studi di settore determinando, a seguito dell'indicazione di tali componenti negative di reddito, un risultato di incoerenza nel calcolo dell'indicatore di normalità economica legato all'incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi, con possibili conseguenze negative anche sul livello di congruità del contribuente ai fini del rispettivo studio di settore.

In tale ambito, fa presente come ciò comporti ricadute negative sul contribuente, al quale, a causa di tale risultato di incoerenza e incongruità dello studio di settore, l'Amministrazione finanziaria inoltra, per prassi, preventive segnalazioni, invitandolo a correggere il risultato di incongruità in vista della successiva dichiarazione dei redditi e avvertendolo che, in caso contrario, procederà con l'inserimento del suo nominativo nelle liste dei contribuenti da sottoporre a controlli.

Nell'evidenziare come tale circostanza possa indurre i contribuenti a non indicare la perdita deducibile, pur spettante per legge, l'atto di sindacato ispettivo chiede quindi al Governo se sia a conoscenza di tale problematica e quali iniziative, anche normative, intenda assumere al fine di rimuovere, eventualmente attraverso la revisione del sistema GERICO, tale errore insito nella compilazione dello studio di settore.